

**ATTO N. 23****IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****VISTI**

- l'art. 13 dello Statuto approvato con D.L. 13 Settembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20 Ottobre 2007;
- l'art. 7 co. 11 del Regolamento di Previdenza che stabilisce che le pensioni sono adeguate secondo le disposizioni di legge vigenti in materia;
- l'art. 10 co. 4 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI approvato con D.I. 20 febbraio 2017 che stabilisce che il limite dei 30.988 euro (riferito all'anno 1998) e quello dei successivi scaglioni - introdotto con delibera n. 144 del 17 giugno 1998, approvata con nota ministeriale n. 70498 del 21 luglio 1998 - è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT;

**TENUTO CONTO**

- della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27/01/2022, avente ad oggetto la rivalutazione annuale delle pensioni per l'anno 2022;
- della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27/01/2022, avente ad oggetto la rivalutazione annuale degli scaglioni reddituali relativi all'attribuzione della percentuale della pensione di reversibilità per l'anno 2022 (qualora il nucleo sia costituito dal solo coniuge superstite);

**CONSIDERATO**

- che il Consiglio di Amministrazione, ha deciso di applicare l'indice provvisorio pari all'1,7% stabilito dal D.M. 17 novembre 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 282 in data 26 novembre 2021);
- che il Ministero del Lavoro con note rispettivamente n. 4790 e n. 4791 del 09/05/2022 - in considerazione dell'art. 1, comma 103 e seguenti, della Legge 30/12/2021 n. 234, che ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2022, il passaggio delle funzioni previdenziali svolte dall'INPGI, in regime sostitutivo dell'AGO, all'INPS e in un'ottica di coordinamento con tale Ente, ha chiesto all'Istituto di applicare l'indice ISTAT-FOI pari all'1,9% comunicato dall'ISTAT il 17/01/2022;
- che, conseguentemente, è stato chiesto all'Istituto di adottare un nuovo provvedimento sulla base della suddetta variazione annua sia per la rivalutazione delle pensioni che degli scaglioni reddituali, attestando l'avvenuto conguaglio *"limitatamente al*

periodo gennaio/giugno 2022;

UDITA

la relazione della Presidente;

### DELIBERA

- di procedere per l'anno 2022 – limitatamente al periodo gennaio/giugno – alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici secondo l'ISTAT-FOI dell'1,9%;
- di stabilire per l'anno 2022 – limitatamente al periodo gennaio/giugno – l'importo riferito al primo scaglione della pensione origine – per la determinazione della percentuale del trattamento di pensione di reversibilità o indiretta (qualora il nucleo sia costituito dal solo coniuge superstite) – rivalutato secondo l'ISTAT-FOI dell'1,9%, pari ad € 45.174,25:

| Scaglioni di reddito |           |        |           | Scaglione | Aliquota |
|----------------------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|
|                      |           | fino a | 45.174,25 | 45.174,25 | 75%      |
| da                   | 45.174,25 | a      | 52.702,28 | 7.528,04  | 70%      |
| da                   | 52.702,28 | a      | 60.231,18 | 7.528,90  | 65%      |
|                      |           | oltre  | 60.231,18 |           | 60%      |

- di autorizzare gli Uffici – nelle more dell'iter di approvazione ministeriale – ad applicare, per l'anno 2022, la predetta rivalutazione pari a 1,9% e di trasmettere il presente atto ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione di legge.

Delibera letta, approvata seduta stante.

